

Ravvedimento lungo agli sgoccioli

C'è tempo fino al 18 giugno per sanare il diritto annuale 2011

Il soggetto responsabile della violazione

Il soggetto responsabile della violazione va identificato con l'autore materiale della violazione sia esso persona fisica o persona giuridica (circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005). Nella tabella che segue riportiamo i soggetti responsabili della violazione.

Società di capitali	La società stessa
Società di persone	I soci amministratori
L'impresa individuale	Il titolare
La società in liquidazione	Il / i liquidatore/i

Pagina a cura
di CINZIA DE STEFANIS

Entro il 18/6/2012 (in quanto il 16 giugno è sabato) le imprese già iscritte al Registro imprese e Rea al 1° gennaio 2011 che non hanno provveduto al versamento nel termine ordinario del diritto annuale e cioè entro il 16/6/2011 possono avvalersi del cosiddetto ravvedimento lungo. La data della violazione coincide con il termine per il versamento del diritto annuale dovuto e cioè entro il 16/06/2011 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione. Da questa decorre il termine di un anno entro cui operare il ravvedimento lungo (entro il 18 giugno 2012). L'articolo 13, più volte modificato, del dlgs n. 472/1997, disciplina, con previsione di carattere generale, l'istituto del «ravvedimento». Questo istituto, in vigore dal 1° gennaio 1998, consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore e ai soggetti solidalmente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali, beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste. Le imprese individuali e collettive possono procedere al ravvedimento lungo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. In particolare, è utile precisare che si fa riferimento a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

Le violazioni. La sanzione amministrativa, consiste nel pa-

gamento di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dalla legge: a) viene irrogata dalla Camera di commercio competente per territorio;

b) viene applicata nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento fissati dall'art. 8 del dm n. 359 del 2001.

L'art. 3 del dm n. 54/2005 definisce la nozione di tardivo e omesso versamento del diritto annuale. È considerato «tardivo» il pagamento del diritto camerale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento. Si parla, invece, di «omesso» pagamento nelle seguenti ipotesi di: versamento non effettuato; versamento effettuato solo in parte, limitatamente all'importo non versato; versamento effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini ordinari. Non si considera omesso il versamento eseguito, nel rispetto del termine, a favore di una Camera di commercio incompetente per territorio.

Termini e scadenze. L'impresa che non ha provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge (30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione; 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di apertura di unità locale) può usufruire dell'istituto del ravvedimento:

A) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto,
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale,
- la sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31/01/2011), o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dall'1/02/2011).

B) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto,
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale,
- la sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31/01/2011), o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dall'1/02/2011).

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Codice ente / codice comune	Codice tributo	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importo a credito	
	3850	Anno da ravvedere	Tributi		
	3851	Anno da ravvedere	Interessi		
	3852	Anno da ravvedere	Sanzione		
TOTALE					SALDO

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24

Nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello, devono essere indicati:

- ✓ la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento
- ✓ i codici tributo relativi al diritto, agli interessi e alla sanzione
- ✓ l'anno di riferimento cui si riferisce il versamento
- ✓ gli importi a debito

Attenzione: In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.

Il ravvedimento operoso

		RAVVEDIMENTO BREVE	RAVVEDIMENTO LUNGO
ANNO 2011	Imprese nuove iscritte	30 giorni dalla data della violazione*	1 anno dalla violazione*
	Imprese già iscritte	Il termine scade il 16 giugno 2012 (essendo sabato scatta al 18 giugno)**	

* Per **violazione** si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.

** Se il giorno utile per il pagamento cade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (circolare del ministero delle attività produttive, ora ministero dello sviluppo economico, n. 3587/c del 20 giugno 2005).

RAVVEDIMENTO LUNGO

PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA (ENTRO 18 GIUGNO 2012)

1. tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente)
2. sanzione del 3,75% del tributo dovuto
3. interessi legali maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento, calcolati secondo la seguente formula:

tributo dovuto X tasso legale annuo X numero di giorni

365

Modalità di pagamento. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 23 maggio 2003 n. 115/E ha istituito due nuovi codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto

annuale: 3851 - denominato «Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale»; 3852 - denominato «Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale».

È esclusa la compensazione per le somme versate tramite

i suddetti codici. Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24 con modalità telematica. Nell'instestazione del modello F24, deve essere riportato il codice fiscale, e non la partita Iva, qualora diversa.